

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1025-bis**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato BELLA VISTA***Annunziata il 31 gennaio 1950*

Norme sulla composizione dei Consigli di amministrazione delle Società commerciali del Demanio dello Stato e degli Enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Demanio dello Stato, specie durante il trascorso regime totalitario che trascurò, anche in questo campo, gli insegnamenti della economia e della finanza pubblica liberali, è divenuto proprietario del pacchetto azionario di società commerciali le più varie, molte delle quali appositamente create in obbedienza a discutibili principi di economia programmata e di intervento statale nel fenomeno economico, ed altre rilevate dalla iniziativa della speculazione privata quando questa aveva fallito i suoi obiettivi economici naturali.

Dal Demanio dipendono altresì numerosi enti pubblici, che svolgono un'attività economica con l'impiego di capitale del Demanio mobiliare.

Rilevante è il numero delle società azionarie il cui pacchetto è per l'intero di proprietà del Demanio. Si tratta di ben 30 compendi, fra le cosiddette « società italiane », e le cosiddette « società africane », delle quali vale la pena ricordare, tra le italiane, le più importanti, come l'Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.), l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.), la Società mineraria COGNE, la Società per azioni Mineraria Amiata, l'Ente nazionale industrie cinematografiche (E.N.I.C.), la Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici di Cinecittà, la Società incremento Chianciano (S.I.C.), ecc.

Non minore importanza rivestono alcuni enti pubblici controllati dal Demanio, tra i quali possono ricordarsi l'Azienda carboni italiani (A.C.A.I.), l'Ente Nazionale Metano, l'Istituto Nazionale Luce.

Né meno rilevante è il numero delle società ed istituti nei quali lo Stato è indirettamente interessato per essere, come ad esempio per la C.I.N.E.S., la società costituita con capitale azionario di società del Demanio mobiliare (E.N.I.C. 50 per cento; Cinecittà 50 per cento). Si tratta in complesso di circa 40 compendi demaniali, ai quali vanno aggiunti i titoli di partecipazione, totale o parziale, che il Demanio dello Stato ha in altre 30 società estere, delle quali, per ovvie ragioni, si tace il nome sociale.

Devesi riconoscere che nella quasi totalità dei casi, tranne poche onorevoli eccezioni, si tratta di imprese fallimentari tenute su col sacrificio dei contribuenti italiani.

Molti di questi organismi sono stati messi in liquidazione da tempo; ma la liquidazione, affidata spesso a funzionari del Demanio, continua e si pretestua nel tempo. La risoluzione di tale problema, comunque, non costituisce lo scopo della presente proposta di legge, sebbene questa vi si ricolleggi affrontando una questione di principio, che, per essere generale e riferibile a tutte le società od istituti, in tutto o in parte dipendenti o controllati dal Demanio, può dare un contributo apprezza-

bile alla risoluzione di un problema, che non può non rendere pensosi quanti hanno a cuore la finanza italiana.

In tutti i consigli di amministrazione delle società od enti pubblici di cui trattasi, sono compresi i rappresentanti del Demanio dello Stato, proprietario dei pacchetti azionari o dei capitali costituenti l'Ente.

In tal modo si determina l'assurdo giuridico, logico e tecnico-finanziario per il quale, ad esempio, il direttore generale del Demanio, organo che deve svolgere un controllo amministrativo sulla gestione per conto dello Stato che rappresenta, svolge nel contempo, all'A.G.I.P., all'A.N.I.C., alla COGNE, e nelle altre società nelle quali è presente, direttamente o per le interposte persone dei propri dipendenti gerarchici, attività di pura amministrazione. Viziata funzionalmente appare in tal guisa l'attività amministrativa di tali Consigli di amministrazione, nei quali la partecipazione, per esempio, del direttore generale del Demanio alla formazione di quell'atto complesso che è il « convolvere » amministrativo, pregiudica, in certo senso almeno, quella che sarà — e dovrebbe essere pre-

valente — l'attività successiva dello stesso organo statale cui sono demandate le funzioni generali di controllo.

La stessa illogicità del sistema e la consolidazione di un particolare interesse alla gestione del negozio portano ad escludere che funzionari del Demanio possano essere liquidatori delle società demaniali in liquidazione.

Per ovviare a tali inconvenienti si ritiene necessario stabilire normativamente che ai funzionari dei Ministeri delle finanze e del tesoro è vietato di far parte dei Consigli di amministrazione delle società commerciali il cui pacchetto azionario, in tutto o in parte, sia di proprietà del Demanio mobiliare o di Enti pubblici con capitale statale, dipendenti o vigilati dalla stessa amministrazione.

Appare, per contro, necessaria una norma che renda obbligatoria la nomina di funzionari del Demanio nei collegi sindacali delle società di cui trattasi, ben conciliandosi la loro natura funzionale con l'oggetto specifico di competenza che la legge attribuisce ai sindacati delle società commerciali di cui alla proposta di legge, che sottopongo all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I funzionari dello Stato non possono far parte dei consigli di amministrazione né dei collegi sindacali di società commerciali il cui pacchetto azionario sia, in tutto o in parte, di proprietà del Demanio pubblico, né essere nominati direttori, commissari o liquidatori di dette società.

Egual divieto è esteso agli enti pubblici con capitale statale, dipendenti o vigilati dall'Amministrazione dello Stato.

È invece obbligatoria la nomina di funzionari del Demanio nei collegi sindacali delle suddette società.